PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE A COLTURA SPECIALIZZATA DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 7

L'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, con le aggiunte di cui all'art. 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, modificato dall'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e' sostituito dal seguente: "(Sgravio per eventi naturali). In caso di perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo in conseguenza di eventi naturali e' accordato, per l'anno in cui si verifica la perdita e su domanda dei singoli possessori danneggiati, o nel loro interesse, da altri soggetti, lo sgravio delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, nonche' delle relative sovrimposte e addizionali. Gli uffici tecnici erariali provvedono, d'intesa con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, all'accertamento dei danni. Le domande debbono essere presentate all'ufficio distrettuale delle imposte entro 90 giorni dall'evento dannoso o comunque entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso che l'evento dannoso interessi una pluralita' di aziende, gli uffici tecnici erariali provvedono d'ufficio, d'intesa con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, alla delimitazione delle zone danneggiate, al fine della concessione dello sgravio a favore di tutti i possessori di fondi compresi nelle zone medesime. Le corografie relative alle zone come sopra delimitate sono vistate dall'intendente di finanza che le trasmette, per l'esecuzione dello sgravio, ai competenti uffici distrettuali delle imposte. Nei casi previsti dai commi precedenti, in pendenza degli sgravi, l'intendente di finanza dispone la sospensione della riscossione delle imposte e relative sovrimposte e addizionali sui redditi dominicale ed agrario". Sono abrogati l'art. 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, l'art. 4 e l'art. 5, primo comma, della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con il presente articolo. In pendenza delle operazioni relative all'aggiornamento degli ordinamenti produttivi delle aziende agricole, le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse avuto riguardo alla realta' produttiva sussistente al momento dell'evento ancorche' essa non corrisponda alle risultanze catastali". Le cantine sociali, che rientrano tra le cooperative di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, possono acquistare uve, mosti e vini, per attivare o completare l'attivita' degli impianti fino alla misura del 60 per cento della capacita' lavorativa dei medesimi, conservando le esenzioni fiscali stabilite dall'articolo 84, lettera i) del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Versione in vigore dal 29 ottobre 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche
Estremi	Decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-aziende-agricole-a-coltura-specializzata/art-7/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it